



Corte II
B-2993/2007
{T 0/2}

Sentenza del 23 aprile 2008

Composizione

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Jean-Luc Baechler, Frank Seethaler,
cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

X._____ **und Y.**_____,
patrocinati dall'Avv. Gianfranco Barone, via Motta 12,
casella postale 123, 6826 Riva San Vitale,
ricorrenti,

contro

1.
**Dipartimento delle finanze e dell'economia del
cantone Ticino Sezione dell'Agricoltura**,
viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
prima istanza,

2.
**Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone
Ticino**, 6500 Bellinzona,
autorità inferiore.

Oggetto

revoca del credito di investimento n. 123.580.

Fatti:**A.**

Il 25 settembre 1990 il Gran Consiglio ha approvato lo stanziamento di un sussidio cantonale di Fr. 500 000.- ai ricorrenti per la costruzione di una stalla con annessa abitazione sul mappale 621 di B..

Con decisione del 26 ottobre 1990 il Dipartimento dell'economia pubblica del Cantone Ticino ha assegnato ai ricorrenti sulla base delle norme legali allora vigenti (Legge federale del 23 marzo 1962 e Regolamento cantonale sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola del 15 marzo 1983) un credito agricolo d'investimento sotto forma di un prestito di Fr. 240 000.- avente come destinazione "finanziamento costruzione stalla + abitazione". Tale decisione era stata previamente approvata dall'Ufficio federale dell'agricoltura in data 9 ottobre 1990. Il credito era stato emesso a tasso 0 con obbligo di rimborso mediante 24 quote annuali di Fr. 10 000.- ciascuna a decorrere dal 31 dicembre 1994.

Con decisione del 3 gennaio 1991 l'Ufficio federale dell'agricoltura ha assegnato ai ricorrenti un contributo federale di Fr. 412 000.- per i miglioramenti strutturali progettati a quel tempo per l'azienda agricola.

Il 15 dicembre 1994 veniva stipulata una convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera, rappresentati dalla Sezione delle bonifiche fondiari e del catasto in Bellinzona, e i ricorrenti. Al punto 4a della stessa era prevista la destinazione esclusiva ad uso agricolo degli stabili e dei fondi suddetti per il periodo di 20 anni a far tempo del versamento dei sussidi cantonali e federali pena la restituzione integrale dei sussidi.

B.

B.a Con decisione del 6 dicembre 2005 la Sezione dell'agricoltura ha assegnato ai ricorrenti un termine perentorio di 30 giorni a partire dall'intimazione di tale decisione per adempiere o ripristinare la destinazione conforme alle disposizioni della convenzione del 15 dicembre 1994 con la comminatoria che, trascorso infruttuoso detto termine, essi devono restituire i contributi federali e cantonali percepiti per la realizzazione dell'abitazione, ammontanti complessivamente a Fr. 149 265.- (Fr. 68 176 per i sussidi federali e Fr. 81 089.- per i

sussidi cantonali). La prima istanza aveva preso atto che i ricorrenti avevano cessato l'attività di agricoltore e che con contratto di affitto agricolo firmato il 2 aprile 2004 (recte 2005) veniva ceduta in affitto a partire dal 1° giugno 2004 per la durata di 9 anni e 5 mesi la stalla, mentre l'abitazione annessa alla stalla continuava ad essere usata dai proprietari a scopo privato e non più a scopo agricolo e aziendale, con conseguente modifica di destinazione e quindi obbligo di restituzione dei sussidi percepiti. La prima istanza aveva infine considerato che i motivi che avevano portato i ricorrenti al cambiamento di destinazione non erano tali da essere ritenuti giustificati poiché anche la cessazione dell'attività agricola per cause di forza maggiore non avrebbe impedito ai ricorrenti l'affitto dell'abitazione al futuro gestore d'azienda e la contemporanea locazione di un'altra abitazione, ritenuta la nuova attività lucrativa del signor X._____ non più in relazione con la propria azienda.

B.b Con scritto del 21 dicembre 2005 alla Sezione dell'agricoltura, l'Ufficio federale dell'agricoltura (di seguito: Ufficio federale) ha preso conoscenza della decisione del 6 dicembre 2005 e precisato che X._____ ha ottenuto un contributo federale di Fr. 412 500.- per i miglioramenti strutturali progettati a suo tempo. A questo riguardo l'Ufficio federale ha rinviato alla decisione da lui emanata in data 3 gennaio 2001. Secondo tale autorità X._____ ha inoltre beneficiato di un credito d'investimento di Fr. 240 000.- rimborsabile in 24 anni con rinvio (moratoria) di 3 anni.

Di seguito l'Ufficio federale ha proposto alla Sezione dell'agricoltura le seguenti modalità di rimborso degli aiuti agli investimenti. Da una parte esso ha ordinato la revoca immediata del saldo del credito d'investimento a causa della cessazione della gestione a titolo personale (art. 59 lett. c OMSt), fissando il termine di rimborso a tre mesi dalla data di ricezione del suo scritto. Per quanto invece attiene al contributo federale, l'Ufficio federale ha definito la durata d'utilizzazione effettiva sulla base degli art. 37 cpv. 6 lett. b e 35 cpv. 5 OMSt (periodo dal 22 dicembre 1994 al 1° giugno 2004), ossia 3 449 giorni, concludendo che l'importo del contributo federale da rimborsare ammonta a Fr. 88 474.- ($412\,500 \times 31,3\% \times (10\,958 - 3\,449 / 10\,958)$). L'Ufficio federale ha segnalato che l'autorità cantonale ha la facoltà di decidere se applicare l'art. 37 cpv. 4 OMSt al caso in esame per il rimborso del contributo federale.

Nel merito l'Ufficio federale ha approvato la possibilità accordata a X._____ di affittare la casa d'abitazione all'affittuario dell'azienda entro 30 giorni, onde adeguarsi alla legislazione ed evitare di dover rimborsare parte del contributo federale concesso nel 1991. In più esso ha concluso che è salvo l'obbligo di rimborsare il saldo del credito d'investimento.

B.c In data 23 dicembre 2005 la Divisione dell'economia del Cantone Ticino ha annullato la decisione del 6 dicembre 2005 della Sezione dell'agricoltura inerente alla restituzione di parte dei contributi federali e cantonali percepiti per la realizzazione dell'abitazione di cui all'azienda isolata del signor X._____ in località A. nel Comune di B., indicando che una nuova decisione in merito da parte della Sezione dell'agricoltura sarebbe stata presa entro trenta giorni da questa decisione. La Divisione dell'economia ha considerato che la decisione del 6 dicembre 2005 deve essere preceduta dalla possibilità di definire con l'interessato i termini della restituzione, come era già stato preventivamente concordato e come già avvenuto in casi analoghi precedenti, per cui tale omissione nel dispositivo della citata decisione appare di importanza tale da dover procedere all'annullamento della decisione del 6 dicembre 2005.

B.d Con decisione dell'8 febbraio 2006 la Sezione dell'agricoltura ha assegnato ai ricorrenti un termine di 30 giorni a partire dall'intimazione della presente decisione per adempiere o ripristinare la destinazione conforme alle disposizioni giusta la convenzione del 15 dicembre 1994. Essa ha ordinato ai ricorrenti di restituire entro tre mesi dall'intimazione della decisione i contributi federali e cantonali percepiti per la realizzazione dell'abitazione ammontanti complessivamente a Fr. 194 702.-, di cui Fr. 88 474.- per i sussidi federali e Fr. 106 228.- per i sussidi cantonali. La Sezione dell'agricoltura ha mantenuto in sostanza la motivazione apportata nella decisione del 6 dicembre 2005. In più essa ha considerato che il preventivo di spesa ammontava a Fr. 1 314 000.- suddiviso in Fr. 903 000.- (68,7 %) per la stalla, il fienile, la fossa colaticcio, i lavori esterni, l'accesso e l'allacciamento e Fr. 411 000.- (31,3 %) per l'abitazione. Di questa somma totale era stato riconosciuto un importo sussidiabile massimo di Fr. 1 250 000.- per cui veniva accordato un sussidio cantonale a corpo di Fr. 500 000.- e un sussidio federale di Fr. 412 500.-.

B.e Dopo che è stata annullata anche la decisione della Sezione dell'agricoltura dell'8 febbraio 2006, in data 17 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha emanato una decisione dal dispositivo identico, ordinando ai ricorrenti l'adempimento o il ripristino della destinazione agricola entro un termine di 30 giorni, o, qualora la destinazione non fosse ripristinata entro il termine stabilito, la restituzione entro tre mesi dei contributi federali e cantonali, per un ammontare complessivo di Fr. 192 702 percepiti per la realizzazione dell'abitazione di loro proprietà a B..

Contro la decisione del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2006 i ricorrenti sono insorti con ricorso del 3 novembre 2006 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che con decisione del 24 aprile 2007 l'ha respinto.

C.

C.a Con un'altra decisione datata 8 febbraio 2006 la Sezione dell'agricoltura ha revocato il credito d'investimento di Fr. 240 000.- per la costruzione della casa d'abitazione e ordinato il rimborso del saldo del credito d'investimento ammontante a Fr. 120 000. entro il 31 marzo 2006.

C.b I ricorrenti hanno impugnato questa decisione con ricorso del 24 febbraio 2006 dinanzi al Consiglio di Stato, postulando in via principale l'annullamento della decisione querelata e in via subordinata il rinvio dell'incanto al Consiglio di Stato quale autorità competente per una nuova decisione in merito. I ricorrenti hanno ritenuto che la decisione impugnata lede il diritto materialmente applicabile e che la stessa è nulla per difetto di competenza della Sezione dell'agricoltura, spettando unicamente al Consiglio di Stato la facoltà di revocare ex art. 41 LAGr le prestazioni concesse in virtù della Legge cantonale sull'agricoltura.

Con risposta del 20 marzo 2006 la Sezione dell'agricoltura ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. In un successivo scambio di scritti le parti hanno mantenuto le loro conclusioni e motivazioni.

C.c Con decisione del 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso ha addotto innanzi tutto che sulla base dell'art. 1 del Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 compete alla Sezione dell'agricoltura l'esecuzione del regolamento in parola e della

legislazione federale in materia, in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi, specificando che tali riserve di competenze non riguardano la revoca di crediti d'investimento erogati in applicazione dell'OMSt (art. 41 cpv. 1 legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 e contrario). Il Consiglio di Stato ha ritenuto che nell'ambito della presente fattispecie si era verificata in concreto la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 della Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale, quale grave motivo di revoca del credito di investimento. In più non sussisterebbe affitto ad un discendente, cosa che nemmeno i ricorrenti, aldilà di un'ipotetica volontà a cedere l'azienda ai figli mettono in dubbio.

D.

Contro la decisione del Consiglio di Stato del 27 marzo 2007 i ricorrenti sono insorti con ricorso del 27 aprile 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone l'accoglimento come pure l'annullamento della decisione impugnata nonché della decisione dell'8 febbraio 2006 della Sezione dell'agricoltura, protestate spese, tasse di giustizia e ripetibili.

I ricorrenti espongono in una prima fase la cronologia dei fatti. Dopo che al signor X._____ era stato pronosticato un grave problema all'anca che implicava oltre ad un intervento chirurgico l'impossibilità di operare quale gestore di un'azienda agricola al 100 %, i ricorrenti furono costretti a stipulare un contratto di affitto con il signor W.. Tale operazione avrebbe avuto come scopo di garantire la gestione dell'azienda per un periodo ponte fintanto che uno dei tre figli dei ricorrenti potesse continuare a gestirla. A tale riguardo i ricorrenti pongono l'accento sul fatto che nessun funzionario della Sezione dell'agricoltura interpellato per la ratifica dei contratti di affitto ha sollevato obiezioni o rilevato problemi per il fatto che i ricorrenti stavano per cedere in locazione la loro azienda agricola. I ricorrenti lamentano anche che in occasione di un incontro con la Sezione dell'agricoltura in data 25 gennaio 2006 non si era discusso apertamente sulle modalità di restituzione dei sussidi federali. Allo stesso modo essi ribadiscono che dall'emissione della decisione del 6 dicembre 2005 sino alla visita medica da parte del Dott. Togninalli nessun rappresentante della Sezione dell'agricoltura aveva fatto rilevare ai ricorrenti che sarebbero potuti sorgere dei problemi circa l'occupazione della casa e il rimborso del contributo. I ricorrenti fanno

infine riferimento alle difficoltà finanziarie del signor W., il che ha avuto come conseguenza lunghe attese prima di incassare i crediti concessi a. Quo alla situazione familiare attuale, i ricorrenti spiegano che la signora Y._____ è domiciliata a B., mentre il signor X._____ e i tre figli sono domiciliati a T. per permettere al signor X._____ di trovare lavoro nell'ambito della sua formazione professionale come docente e ai figli di frequentare le scuole.

I ricorrenti fanno dapprima valere una violazione del diritto federale. A loro avviso la decisione impugnata si basa sugli art. 59 e 60 OMSt nonché sul parere dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 21 dicembre 2005, tuttavia la stessa non segnala alcun aspetto e non individua chiaramente i motivi che hanno portato alla mutazione di gestione dell'azienda di proprietà degli insorgenti. Essi non si ritengono in grado di valutare alla luce della documentazione nota se l'Ufficio federale dell'agricoltura abbia preso posizione tenendo in considerazione gli art. 106 LAGr e art. 4 OMSt e quindi tenendo conto della composizione e della situazione familiare dei ricorrenti.

In secondo luogo i ricorrenti lamentano un accertamento incompleto nonché inesatto dei fatti. Secondo loro si può affermare che la famiglia X. e Y. ha voluto a tutti i costi mantenere il valore dell'azienda, garantendo con effetto immediato la gestione di tutta l'entità aziendale comprensiva dell'alpe, così come ha voluto parallelamente garantire la possibilità di un subingresso ai figli o eventualmente alla moglie: ciò sarebbe desumibile in modo chiaro dalla durata del contratto stipulato con il signor W. il 2 aprile 2005 (con effetto dal 1° giugno 2004 e della durata di 9 anni e 5 mesi, contrariamente ai 19 richiesti dalla Sezione dell'agricoltura per ottenere gli aiuti finanziari previsti dalla Legge sull'agricoltura). A mente dei ricorrenti questo aspetto non è stato convenientemente accertato o perlomeno verificato. Essi sono del parere che si può affermare che nel caso in cui vi fosse stata un'attenta valutazione della situazione personale e familiare dei signori X. e Y. la relativa decisione di revoca di credito avrebbe dovuto approfondire ed appoggiarsi anche all'art. 4 OMSt con relativa valutazione dell'esistenza dei presupposti per il trasferimento del credito ai proprietari che attualmente non gestiscono l'azienda di persona. I ricorrenti rilevano inoltre come non sia chiara e ricostruibile l'operazione che ha portato alla richiesta di un saldo del credito concesso in data 26 ottobre 1990 per una somma di Fr. 120 000.-.

Infine i ricorrenti si riservano di poter dimostrare ulteriormente la volontà della temporaneità del contratto di affitto, sottoponendo la nuova situazione all'affittuario anche se i figli, che al momento dell'inizio del contratto avevano 18, 14 e 11 anni, non riescono al momento a terminare una formazione agricola prima dei 9 anni previsti dal contratto. Occorre quindi tenere in considerazione la situazione familiare e la buona fede dei ricorrenti, confermata dalla trasparenza del loro agire per aver sottoposto il contratto di affitto alla Sezione dell'agricoltura. Per i ricorrenti va sicuramente presa in debita considerazione la volontà della famiglia X. e Y. nel voler mantenere l'abitazione a B. presso l'azienda allo scopo di incentivare i figli alla continuità dell'attività agricola. Essi osservano che secondo una prassi consolidata si tende innanzitutto a ricercare una soluzione nell'interesse dell'agricoltore e della propria famiglia, prendendo in considerazione tutti gli aspetti che toccano gli interessati, non solo quelli finanziari.

I ricorrenti censurano anche le tempistiche e le modalità con cui è stata emessa la decisione oggetto del presente gravame, la quale porta la data del 27 marzo 2007 ed è stata ricevuta il 2 aprile 2007, ovvero il giorno successivo alle elezioni cantonali ticinesi.

E.

Con risposta del 12 giugno 2007 la prima istanza propone di respingere integralmente il ricorso, protestate spese, tasse di giustizia e ripetibili concernenti le istanze precedenti nonché la presente istanza. La Sezione dell'agricoltura è del parere che il ricorso in questione non porta assolutamente nulla di nuovo rispetto alla situazione esistente al momento della decisione querelata, riconfermandosi nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto proposte precedentemente.

F.

Con scritto del 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato (di seguito autorità inferiore) ha inoltrato gli atti preliminari e rinunciato a formulare le proprie osservazioni.

G.

Su ordinanza del Tribunale amministrativo federale del 27 febbraio 2008 i ricorrenti, con scritto del 13 marzo 2008, hanno fornito informazioni attuali sulla situazione familiare e finanziaria. Essi hanno

allegato inoltre copia del verbale d'udienza del 13. dicembre 2007 nella causa M._____contro X._____ e Y._____ dinanzi alla Pretura di Vallemaggia. Da tale verbale si evince tra l'altro che i ricorrenti ed il signor W. concordano a titolo transattivo che il contratto d'affitto terminerà l'11 novembre 2012.

H.

Su richiesta del 17 marzo 2008, la prima istanza ha inoltrato informazioni sullo stato attuale del credito d'investimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino..

I.

Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito di questa vertenza.

Diritto:

1.

Il presente ricorso è diretto contro la decisione su ricorso dell'autorità inferiore del 27 marzo 2007. Quest'ultima è stata emanata in applicazione del diritto pubblico della Confederazione ed ha come oggetto la revoca del credito di investimento percepito dai ricorrenti per la costruzione della loro casa di abitazione e della stalla attigua nonché la richiesta di rimborso del saldo del credito menzionato per un totale di Fr. 120 000.- in virtù della legislazione in materia di agricoltura. La decisione impugnata costituisce dunque una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA che sono di regola emanate dalla Cancelleria federale, dai dipartimenti e dai servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente e a titolo eccezionale dalle autorità cantonali, sempre che una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Art. 31 i. r. c. Art. 33 lett. d e i della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005, RS 173.31, LTAF; cfr. anche Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3764 ss., in particolare pag. 3942 cpv. 6).

Contro le decisioni prese in applicazione della legge federale sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sussidiati (art. 166 cpv. 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, legge sull'agricoltura, LAGr; RS 910.1). La decisione impugnata è una decisione cantonale di ultima istanza (art. 55 della legge sulla procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, RL 3.3.1.1) concernente la revoca e la restituzione di un credito di investimento stanziato sulla base di norme di diritto federale. Ne consegue che il Tribunale amministrativo federale è competente nel presente caso a statuire sul presente ricorso.

I ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. a PA). I requisiti relativi ai termini d'inoltro del ricorso così come pure alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Il rappresentante legale ha giustificato i suoi poteri per mezzo di una procura scritta valida (art. 11 PA). L'anticipo spese è stato pagato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA). Gli ulteriori presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 46 ss. PA).

Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

2.

Sotto l'aspetto formale i ricorrenti lamentano le tempistiche e le modalità con cui è stata emessa la decisione impugnata, la quale "porta la data del 27 marzo 2007 ed è stata ricevuta il 2 aprile 2007, ovvero il giorno successivo alle elezioni cantonali ticinesi".

Tale censura non è fondata. Non sono ravvisabili pregiudizi rilevanti dalla circostanza che la decisione impugnata è pervenuta ai ricorrenti 6 giorni dopo la data in essa indicata, tanto più che nulla ha impedito loro di insorgere contro di essa entro i termini di legge.

3.

3.1 La legge sull'agricoltura ha come scopo che l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a garantire l'approvvigionamento della popolazione, a salvaguardare le basi esistenziali naturali, ad aver cura del paesaggio rurale e a garantire un'occupazione decentralizzata del territorio (art. 1 LAGr). La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per provvedimenti individuali, rispettivamente provvedimenti collettivi (art. 105 cpv. 1 LAGr). I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse (art. 105 cpv. 2 LAGr). I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 105 cpv. 3 LAGr). I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda agricola o la gestiranno essi stessi dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale (art. 106 cpv. 1 lett. b LAGr). Gli affittuari ricevono crediti d'investimento per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto (art. 106 cpv. 2 lett. c LAGr). I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente (art. 106 cpv. 3 LAGr).

3.2 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento (art. 106 cpv. 5 LAGr). Anche sulla base di questa norma di delegazione il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt, RS 913.1). In essa sono disciplinati tra l'altro i crediti d'investimento per provvedimenti individuali (art. 43 ss. OMSt), nei quali sono compresi anche i crediti di investimento per provvedimenti edilizi per proprietari ed affittuari (art. 44 OMSt). I crediti d'investimento sono fissati in importi forfettari e l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) stabilisce tramite ordinanza la graduazione dei crediti di investimento per unità, elemento o parte dell'edificio (art. 46 cpv. 5 OMSt; ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003 concernente gli aiuti agli investimenti

e le misure sociali collaterali nell'agricoltura, OIMSC, RS 913.211). Le domande di crediti di investimento devono essere indirizzate al Cantone (art. 53 cpv. 1 OMSt). Il Cantone esamina la domanda, giudica l'opportunità dei provvedimenti previsti, decide in merito alla domanda e stabilisce nel singolo caso gli oneri e le condizioni (art. 53 cpv. 2 OMSt).

Tranne in caso di affitto a un discendente, la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11) rappresenta uno dei motivi di revoca del credito d'investimento (art. 59 lett. c OMSt). In caso di alienazione con utile prima del termine di rimborso convenuto in origine, i crediti di investimento devono essere interamente rimborsati e remunerati retroattivamente con un interesse del 5 per cento. In caso di rimborso anticipato, l'obbligo di pagamento degli interessi spira cinque anni dopo il rimborso, ma al più tardi al termine del periodo di rimborso convenuto in origine (art. 60 cpv. 1 OMSt). L'utile è calcolato in base agli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale sul diritto fondiario rurale. L'Ufficio federale stabilisce i valori d'imputazione (art. 60 cpv. 2 OMSt). L'interesse più il rimborso di un contributo non possono superare l'utile (art. 60 cpv. 3 OMSt).

3.3 Il credito d'investimento in questione è stato accordato con decisione cantonale del 26 ottobre 1990, previamente approvata dall'Ufficio federale dell'agricoltura in data 9 ottobre 1990. Sulla scorta delle basi legali allora vigenti (legge federale del 23 marzo 1962 e regolamento cantonale del 15 marzo 1983 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale) la prima istanza ha assegnato ai ricorrenti un credito agricolo d'investimento sotto forma di prestito di Fr. 240 000.-, destinato al finanziamento della costruzione della stalla e dell'abitazione. Le condizioni di assegnazione del credito prevedono secondo la decisione un tasso di interesse equivalente allo 0 % e l'ipoteca quale garanzia, mentre il rimborso del credito è regolato mediante 24 quote annuali di Fr. 10 000.-, ciascuna a decorrere dal 31 dicembre 1994 (tre anni di attesa).

4.

Il ricorso in questione è indirizzato contro la decisione dell'autorità inferiore del 27 marzo 2007 e quindi anche contro la decisione della prima istanza dell'8 febbraio 2006, con cui quest'ultima ha revocato il credito di investimento di Fr. 240 000.- per la costruzione della stalla e

della casa d'abitazione e ordinato il rimborso del saldo del credito di investimento pari a Fr. 120 000.- entro il 31 marzo 2006. Per quanto attiene agli ulteriori contributi federali e cantonali percepiti sempre per la realizzazione dell'abitazione si rammenta che con decisione del 24 aprile 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso dei ricorrenti del 3 novembre 2006 contro la decisione del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2006, con cui esso ordinava ai ricorrenti l'adempimento o il ripristino della destinazione agricola entro un termine di 30 giorni o qualora la destinazione non fosse ripristinata entro il termine stabilito la restituzione entro tre mesi dei contributi federali e cantonali per un ammontare complessivo di Fr. 192 702.-. In assenza di ulteriori indicazioni tra gli atti, bisogna partire dal fatto che la decisione del Tribunale cantonale amministrativo è cresciuta in giudicato.

5.

La decisione del 26 ottobre 1990 avente come oggetto lo stanziamento del credito d'investimento è cresciuta in giudicato dopo che è trascorso infruttuoso il termine per presentare ricorso. Con decisione dell'8 febbraio 2006 la prima istanza ha quindi revocato una decisione formalmente passata in giudicato. Occorre di seguito esaminare se questa revoca è conforme alle disposizioni legali vigenti.

Se una decisione è cresciuta formalmente in giudicato, essa non può essere revocata a piacimento. La legge può prevedere direttamente le condizioni per cui una decisione può essere revocata; in assenza di una base legale la revocabilità deve essere giudicata sulla base dei criteri generali sulla revoca di decisioni cresciute in giudicato. È necessaria una ponderazione di interessi, tra l'interesse alla giusta attuazione del diritto oggettivo da una parte e l'interesse della sicurezza giuridica rispettivamente della tutela dell'affidamento dall'altra. Se è il primo interesse a prevalere sul secondo, si giustifica una revoca, mentre se il secondo prevale sul primo si impedisce una revoca (cfr. per tutto HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN: Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., 2006, pag. 207).

In maniera generale l'art. 171 LAgr stabilisce solamente che i contributi percepiti a torto devono essere restituiti o compensati. Come già accennato, il credito di investimento in questione era stato concesso sulla base della legge federale del 23 marzo 1962 sui crediti agricoli di investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola.

La revoca di crediti d'investimento era allora disciplinata all'art. 44 della legge menzionata, la quale è stata nel frattempo abrogata parzialmente con l'entrata in vigore il 1° aprile 1991 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu, RS 616.1; cfr. Allegato alla LSu N. 27) e definitivamente con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1999 della nuova legge federale sull'agricoltura (cfr. Allegato alla LAgr: Diritto previgente, abrogazione lett. f; art. 188 LAgr).

Dagli atti si evince che con contratto di affitto agricolo firmato il 2 aprile 2005 veniva ceduta in affitto a partire dal 1° giugno 2004 per la durata di ca. 9 anni la stalla, mentre l'abitazione annessa alla stalla continuava ad essere usata dai ricorrenti a scopo privato e non più a scopo agricolo e aziendale. Considerato che una simile circostanza può costituire un motivo di revoca (cfr. art. 59 OMSt) e che quest'ultimo si è avverato nel 2004, è lecito dedurre che sono applicabili i nuovi disposti di legge relativi alla revoca dei crediti di investimento.

I crediti d'investimento costituiscono aiuti finanziari ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu, RS 616.1). La LSu si applica a tutti gli aiuti finanziari ed indennità previsti nel diritto federale. Il capitolo 2 della LSu tratta le disposizioni generali per gli aiuti finanziari e le indennità. Alla sezione 3 del capitolo 2 sono indicate quelle norme che riguardano il pagamento e la restituzione di aiuti finanziari ed indennità. Il capitolo 2 della LSu è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale (art. 2 cpv. 2 LSu). In materia di crediti di investimento l'art. 109 cpv. 1 LAgr statuisce che il Cantone può revocare il credito di investimento per motivi gravi. I motivi gravi sono enunciati all'art. 59 OMSt, se pur in modo non esaustivo, come si può derivare dalla formulazione della norma stessa ("segnatamente"). Inoltre l'art. 109 cpv. 2 LAgr prevede che nei casi di rigore invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. Da quanto precede risulta che gli art. 109 cpv. 1 e 2 LAgr nonché l'art. 59 OMSt rappresentano una base legale per la revoca di decisioni formali cresciute in giudicato in cui sono stati concessi crediti di investimento. Poiché tali norme contengono le modalità di revoca improntate esclusivamente sui crediti di investimento, una consultazione delle disposizioni generali conformemente alla LSu non si rivela più necessaria e potrebbe eventualmente essere sensata se nei disposti

della relativa legge speciale non è data una risposta a una precisa questione giuridica.

6.

Va quindi esaminato se la revoca del credito di investimento pronunciata dalla prima istanza con decisione dell'8 febbraio 2006 e confermata dall'autorità inferiore nella decisione impugnata è conforme agli art. 109 LAgr e 59 OMSt.

6.1 La prima istanza ha ordinato la revoca del credito d'investimento sulla base dell'art. 59 lett. c OMSt, cioè a causa della cessazione della gestione a titolo personale.

L'autorità inferiore ha ripreso la medesima argomentazione, aggiungendo che la cessazione della gestione si è verificata nell'ambito della presente fattispecie, senza che sussista affitto ad un discendente e che del resto nemmeno i ricorrenti, aldilà di un'ipotetica volontà di cedere l'azienda ai figli lo revocano in dubbio.

6.2 Uno dei motivi per la revoca di un credito di investimento può essere la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'art. 9 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11), tranne in caso di affitto ad un discendente (art. 59 lett. c OMSt).

Nella decisione dell'8 febbraio 2006 la prima istanza ha concluso dagli atti in suo possesso che i ricorrenti hanno cessato l'attività di agricoltore e che con contratto di affitto agricolo firmato il 2 aprile 2005 veniva ceduta in affitto la stalla a partire dal 1° giugno 2004 e per la durata di 9 anni e 5 mesi, mentre l'abitazione annessa alla stalla continua ad essere usata dai proprietari a scopo privato e non più a scopo agricolo aziendale, con conseguente modifica di destinazione.

Le informazioni date dai ricorrenti nell'atto di ricorso non fanno che confermare questo accertamento dei fatti da parte della prima istanza. Essi rimandano in primo luogo al grave problema di salute pronosticato al signor X. e Y., avente come conseguenza l'impossibilità di operare quale gestore di un'azienda agricola al 100%. Perciò i ricorrenti si sono visti a loro avviso costretti a stipulare un contratto di affitto con il signor W. della durata di 9 anni allo scopo di garantire la gestione dell'azienda per un periodo ponte fino a che uno dei tre figli

dei ricorrenti potesse continuare a gestirla. Dall'illustrazione della situazione familiare attuale emerge che la signora Y._____ è domiciliata a B., mentre il signor X._____ e i tre figli sono domiciliati a T. onde permettere al signor X._____ di trovare lavoro come docente e ai figli di frequentare le scuole. Ne consegue che i ricorrenti stessi ammettono di non gestire più in proprio l'azienda agricola e che quindi in principio si può giungere alla conclusione che nella presente fattispecie è dato il motivo per la revoca del credito di investimento ai sensi dell'art. 59 lett. c OMSt. Allo stesso risultato è giunto anche l'Ufficio federale dell'agricoltura nella sua lettera del 21 dicembre 2005 alla Sezione dell'agricoltura.

La cessazione della gestione in proprio dell'azienda agricola non riveste carattere di motivo per la revoca di crediti di investimento, unicamente se l'azienda è data in affitto ad un discendente (art. 59 lett. c OMSt). Tuttavia i ricorrenti non fanno in alcun modo valere che nel caso del signor W., con il quale loro hanno stipulato il contratto di affitto agricolo, si tratti di un loro discendente. Non è quindi adempiuta l'eccezione prevista per il motivo di revoca in questione.

Occorre infine osservare che il credito di investimento è stato stanziato esclusivamente a condizione che venisse utilizzato a scopi agricoli. La modifica di destinazione dell'abitazione - a partire dall'affitto della stalla al signor W. essa non è più integrata nell'azienda agricola, bensì funge da uso privato per la signora Y._____ - potrebbe già di per sé costituire un valido motivo di revoca del credito sulla base dell'art. 59 OMSt, in particolare art. 59 lett. d ("l'utilizzazione duratura di importanti parti dell'azienda per scopi non agricoli") ed e ("inadempimento degli oneri e delle condizioni stabiliti nella decisione").

6.3 I ricorrenti sono dell'avviso che se vi fosse stata un'attenta valutazione della situazione personale e familiare dei signori X. e Y. la decisione di revoca avrebbe dovuto approfondire ed appoggiarsi anche all'art. 4 OMSt e all'art. 106 cpv. 5 LAgr.

Come già indicato, l'art. 106 cpv. 5 LAgr sancisce che il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri, nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti di investimento. Sulla base di questa disposizione è stata emanata l'OMSt.

L'art. 4 cpv. 4 OMSt prevede che in caso di affitto temporaneo in vista della cessione dell'azienda ad un successore, gli aiuti agli investimenti possono parimenti essere concessi ai proprietari che non gestiscono personalmente l'azienda. Tale norma è situata al Capitolo 1 (disposizioni generali), Sezione 2 (Provvedimenti individuali) dell'OMSt. Già per motivi di sistematica l'art. 4 cpv. 4 OMSt non può trovare applicazione al caso di specie, tanto più che esso disciplina unicamente le condizioni di concessione dei crediti di investimento e dei contributi federali, ma non le condizioni di revoca e restituzione che invece fanno oggetto della presente causa. Di conseguenza la Sezione dell'agricoltura e con lei l'autorità inferiore non ha tenuto conto a giusto titolo della disposizione alla quale i ricorrenti fanno appello.

Anche nella denegata ipotesi che l'art. 4 cpv. 4 OMSt fosse applicabile, i ricorrenti non potrebbero dedurre alcun vantaggio in loro favore. Prima di tutto nel caso di un contratto di affitto agricolo della durata minima di 9 anni non si potrebbe comunque più trattare di un affitto temporaneo ai sensi della norma menzionata. Inoltre, se la circostanza di aver stipulato un contratto di affitto agricolo per la durata minima di 9 anni potrebbe da una parte ancora dare adito a concludere che uno dei figli dei ricorrenti riprenda l'azienda agricola dei genitori in un futuro prossimo, dall'altra non sono ravvisabili dall'atto di ricorso segnalazioni di rilievo chiare ed attendibili, atte a sostenere una simile supposizione. Non è stata offerta una prospettiva concreta che lascia attendere con un certo grado di sicurezza che l'azienda agricola verrà gestita da un figlio in un prossimo futuro. I ricorrenti adducono che l'azienda agricola potrebbe eventualmente anche essere ripresa dalla moglie del signor X. e Y., senza però in alcun modo corredare tale allegazione con i dovuti giustificativi. Dietro la volontà dei ricorrenti a mantenere l'abitazione onde garantire la continuità e la prosecuzione dell'attività agricola da parte dei loro figli o eventualmente della signora Y._____ possono comprensibilmente celarsi delle buone intenzioni, tuttavia i loro argomenti si basano su supposizioni troppo vaghe per poter essere considerati nel caso concreto. A questa circostanza non cambia nulla il fatto che il contratto di affitto, come si può evincere dal verbale di udienza inoltrato dai ricorrenti con scritto del 13 marzo 2007, terminerà l'11 novembre 2012 e che il figlio minore (nato 1993) intende inoltre svolgere la scuola di selvicoltore e, una volta terminata questa formazione, abbia la possibilità di svolgere il tirocinio abbreviato per divenire agricoltore.

6.4 I ricorrenti lamentano che nessun rappresentante della Sezione dell'agricoltura aveva loro fatto rilevare che sarebbero potuti sorgere dei problemi circa l'occupazione della casa ed il rimborso del credito. A loro avviso è ovvio che, nel caso in cui essi fossero stati edotti sulle conseguenze derivanti dalla scelta di affittare l'azienda a terzi, avrebbero valutato altre soluzioni. I ricorrenti rinviano infine alla loro buona fede, confermata dalla trasparenza del loro agire per il fatto di aver sottoposto il contratto di affitto alla Sezione dell'agricoltura.

Il principio della buona fede in diritto pubblico ha due aspetti: uno, negativo, vieta l'abuso di diritto e l'adozione di un comportamento contraddittorio, e ha come corrispondente, in diritto privato, quanto sancito dall'art. 2 cpv. 2 CC; l'altro, positivo, garantisce la protezione della fiducia riposta in assicurazioni e nel comportamento dell'autorità (principio della buona fede in senso stretto; cfr. per tutto DTF 118 IB 580 consid. 5a) con ulteriori rinvii a prassi e dottrina).

A questo riguardo emerge dagli atti - e non viene del resto nemmeno contestato dai ricorrenti - che essi il 15 dicembre 1994 hanno stipulato una convenzione con lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera. Al punto 4a della stessa era prevista la destinazione esclusiva ad uso agricolo degli stabili e dei fondi suddetti per il periodo di 20 anni a far tempo dal versamento dei sussidi cantonali e federali, pena la restituzione integrale dei sussidi. Sulla base della convenzione menzionata i ricorrenti si erano quindi obbligati a mantenere l'esclusiva utilizzazione agricola della stalla e dell'abitazione per le quali essi avevano ottenuto i sussidi cantonali e federali. Da ciò deriva evidentemente che l'uso privato dell'abitazione non è contemplato né dalla decisione di concessione del credito né dalla convenzione successivamente stipulata. La circostanza che la Sezione dell'agricoltura non abbia sollevato obiezioni contro l'intenzione dei ricorrenti di affittare l'azienda al signor W. non può rivestire un carattere di rilievo, tanto più che l'affitto a terzi è un'operazione consentita che verte sul diritto privato e che per fondi agricoli non è necessario richiedere l'approvazione del canone d'affitto all'autorità competente, come ha fatto giustamente osservare la prima istanza nella sua risposta del 20 marzo 2006 al ricorso dinanzi all'autorità inferiore. Non sono ravvisabili punti di riferimento concreti che possano illustrare che la Sezione dell'agricoltura avesse potuto dedurre o apprendere del cambiamento di destinazione dell'abitazione prima del marzo 2005, quando le era stata sottoposta per approvazione una

copia del contratto di affitto con effetto a partire dal 1° giugno 2004. Occorre infine considerare che il signor X. _____ almeno in quel periodo era presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, per cui avrebbero dovuto essergli note le condizioni per il mantenimento del credito di investimento concessogli. Non emerge comunque dagli atti che i ricorrenti abbiano fatto espressamente richiesta di autorizzazione per modificare la destinazione della casa d'abitazione. Da quanto precede non si può rimproverare alla prima istanza né di aver adottato un comportamento contraddittorio nei confronti dei ricorrenti né di aver commesso un abuso di diritto.

Per quanto attiene al secondo aspetto del principio della buona fede, dagli argomenti portati nell'atto di ricorso non risultano indizi e neppure si trovano i relativi giustificativi sulla base dei quali la Sezione dell'agricoltura avrebbe dato un'informazione concreta in relazione al cambiamento di destinazione dell'azienda oppure che le sia stato sottoposto il contratto di affitto agricolo con la preghiera di donare un'informazione nel contesto di questa problematica.

In considerazione delle allegazioni suesposte emerge che la prima istanza non ha violato il principio della buona fede. La relativa censura sollevata dai ricorrenti è quindi priva di fondamento.

6.5 In riassunto, la prima istanza e con lei l'autorità inferiore ha a giusto titolo revocato la decisione di concessione del credito di investimento del 26 ottobre 1990.

7.

L'art. 109 cpv. 2 LAgr prevede che nei casi di rigore invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi.

Il concetto del caso di rigore configura una nozione giuridica indeterminata. Di principio spetta ai tribunali interpretare e concretizzare nel singolo caso simili nozioni. Tuttavia, secondo dottrina e giurisprudenza, se l'interpretazione legale mostra che il legislatore, facendo uso di una normativa aperta, ha inteso riservare all'amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali, una facoltà decisionale da rispettare giudizialmente, il tribunale può e deve limitare di conseguenza il proprio potere cognitivo (DTF 127 II 191 consid. 5a/aa; HÄFELIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Zurigo 2002, pag. 96 cifra marg. 455).

Nel caso in esame il legislatore ha incaricato le autorità cantonali di accordare tramite decisione formale i crediti di investimento (art. 105 cpv. 2 LAgr i. r. c. art. 53 OMSt), mentre l'Ufficio federale dell'agricoltura stabilisce tramite ordinanza la graduazione dei crediti di investimento per unità, elemento o parte dell'edificio (art. 46 cpv. 5 OMSt; OIMSC). Si può di conseguenza affermare che sia nell'ambito della concretizzazione del caso di rigore sia della scelta tra revoca e rimborso degli interessi (cfr. la formulazione esplicita del disposto "può essere richiesto") il legislatore ha voluto conferire al Cantone ed eventualmente all'Ufficio federale un certo potere di apprezzamento, al quale il Tribunale amministrativo federale deve attenersi, trattandosi della definizione dei limiti concettuali del caso di rigore. Il giudice interviene solo se la decisione appare evidentemente insostenibile.

Dagli atti emerge che né le autorità inferiori né l'Ufficio federale dell'agricoltura nell'ambito della sua presa di posizione del 21 dicembre 2005 hanno valutato la possibilità di ammettere un caso di rigore, richiedendo solo il pagamento degli interessi invece della revoca e del conseguente rimborso del saldo del credito di investimento. D'altra parte i ricorrenti non fanno esplicitamente valere né che le autorità inferiori abbiano omesso di esaminare l'eventualità del caso di rigore, né che nel loro caso siano dati i presupposti per affermare la presenza di un caso di rigore ai sensi dell'art. 109 cpv. 2 LAgr. Sebbene i ricorrenti siano stati interrogati sulla possibilità di dover pagare gli interessi del credito nel senso dell'art. 109 cpv. 2 LAgr, essi, con la risposta del 13 marzo 2008, spiegano soltanto che il credito di investimento è già stato saldato e che il residuo relativo al credito agricolo può essere rimborsato mediante un accantonamento presso l'istituto bancario di fiducia dei Signori X. e Y..

Nel caso in esame e secondo quanto indicato nel ricorso, i tre figli dei ricorrenti che ora dovrebbero aver raggiunto i 22, 18 e 15 anni vivono con il padre a T., dove sono anche domiciliati, mentre l'abitazione di B. è occupata soltanto dalla signora Y._____ che sempre a B. ha il proprio domicilio. Il contratto d'affitto dell'azienda stipulato tra i ricorrenti e il signor W. è limitato ad una durata di ca. 9 anni (fino al novembre 2012). Le informazioni date dai ricorrenti sulle possibilità di un subingresso di uno dei tre figli sono troppo vaghe per poter essere prese in considerazione. Inoltre i rimanenti contributi federali e cantonali percepiti per lo stesso oggetto sono stati revocati dal

Tribunale amministrativo cantonale con decisione del 24 aprile 2007. Considerati questi elementi e anche tenendo conto del motivo per la cessazione dell'attività agricola, appare chiaro che la decisione impugnata che ordina la restituzione del saldo del credito di investimento è sostenibile.

8.

A titolo abbondanziale si osserva che un'eventuale applicazione dell'art. 30 cpv. 2 LSU nulla può cambiare alle conclusioni alle quali si è giunti finora.

Giusta l'articolo 30 capoverso 2 LSU l'autorità competente rinuncia alla revoca se

a.

il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili;

b.

la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario;

c.

un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario.

Affinché l'autorità competente possa effettivamente rinunciare ad una revoca, è necessario che i tre criteri enunciati all'articolo 30 capoverso 2 LSU siano soddisfatti cumulativamente (cfr. decisioni non pubblicate della Commissione di ricorso DFE del 13 dicembre 2006 n. c. G. [JG/2005-9] consid. 4.2.4, del 14 gennaio 2002 n. c. R. [00/JO.009] consid. 2.1 e del 29 novembre 2001 n. c. UFAG contro W. [01/JG-005] consid. 3.1.2).

Come già segnalato, la concessione del credito di investimento giusta la decisione del 26 ottobre 1990 era ed è vincolata, tra l'altro anche in virtù della convenzione del 15 dicembre 1994, dall'obbligo di utilizzare la stalla e l'abitazione a scopi agricoli. Per i ricorrenti era dunque facilmente riconoscibile che per beneficiare del credito di investimento ed evitare una restituzione di quest'ultimo doveva sempre essere soddisfatta l'esigenza della destinazione esclusiva ad uso agricolo di tutti gli elementi di cui era costituita l'azienda, vale a dire la stalla e

l'abitazione. È evidente e non viene nemmeno contestato dagli stessi ricorrenti che con la cessazione della gestione agricola in proprio, concretizzata dall'affitto della stalla ad un terzo unitamente all'uso a titolo personale dell'abitazione da parte della signora Y._____, essi non sono più in grado di far fronte all'obbligo che si sono impegnati di adempiere. Ne consegue che già non è dato almeno uno (art. 30 lett. b LSu) dei tre criteri richiesti affinché l'autorità competente possa rinunciare alla revoca di una decisione - in casu la revoca del credito di investimento -, e si rivela quindi superfluo esaminare se gli altri due criteri sono adempiuti.

9.

In riassunto risulta che la prima istanza ha revocato a giusta ragione la decisione del 26 ottobre 1990 ed era quindi legittimata a richiedere la restituzione del credito di investimento. I crediti di investimento devono essere rimborsati entro 20 anni per i provvedimenti edilizi (art. 52 cpv. 1 lett. b OMSt). Dalla decisione impugnata emerge che i ricorrenti al momento dell'emanazione della decisione della prima istanza contro la quale erano insorti avevano pagato 12 delle 24 rate previste. Tenuto conto che le rate conformemente alla decisione di concessione del credito di investimento ammontano a Fr. 10 000.- l'una, il saldo del credito di investimento equivale a Fr. 120 000.-, come giustamente accertato dalle istanze inferiori. Di conseguenza si rivela ingiustificato il rimprovero dei ricorrenti secondo cui l'operazione che ha portato alla richiesta del saldo del credito non è chiara e ricostruibile.

10.

In considerazione di quanto precede, non sono ravvisabili punti di riferimento concreti secondo i quali la prima istanza e l'autorità inferiore abbiano violato il diritto federale o accertato i fatti in modo inesatto o incompleto. Per questi motivi il ricorso risulta infondato e va respinto.

Nella decisione dell'8 febbraio 2006 la prima istanza ha revocato il credito di investimento e ordinato ai ricorrenti di rimborsare il relativo saldo di fr. 120 000.- entro il 31 marzo 2006, con espressa riserva della remunerazione retroattiva degli interessi in caso di alienazione con utile entro i 5 anni dal rimborso. Nella decisione impugnata del 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della prima istanza dell'8 febbraio 2006 e respinto il ricorso senza tuttavia esprimersi sul termine di restituzione. Considerato che già al momento

della decisione del Consiglio di Stato il termine assegnato dalla prima istanza per il versamento del saldo del credito di investimento era ampiamente scaduto, sorprende che il Consiglio di Stato non abbia fissato un nuovo termine, tanto più che lo stesso Consiglio di Stato con decisione del 17 ottobre 2006 aveva posto ai ricorrenti un termine di tre mesi per il rimborso dei rimanenti contributi federali e cantonali percepiti per lo stesso oggetto. Il ricorso è diretto principalmente contro la revoca del credito d'investimento e non contro il termine concesso per il rimborso del ammontare in questione. Sarà il compito dall'autorità amministrativa che esegue la decisione di concedere dei termini adeguati alle circostanze.

11.

Visto l'esito della procedura le spese processuali che si giustifica fissare a Fr. 2 000.- vanno addossate ai ricorrenti quale parte soccombente; l'anticipo delle spese di Fr. 2 600.-, da loro versato in data 16 maggio 2007, verrà computato sull'importo dovuto a questo titolo (art. 63 cpv. 1 PA, art. 1 ss. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF), RS 173.320.2). Quale parte soccombente, al ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**1.**

Il ricorso è respinto. La causa è rinviata alla prima istanza affinché essa decida nuovamente sull'assegnazione di un termine ragionevole per il rimborso del saldo del credito di investimento.

2.

Le spese processuali, di fr. 2'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 2600.- versato il 16 maggio 2007. L'eccedenza di fr. 600.- viene restituita ai ricorrenti.

3.

Comunicazione:

- ai ricorrenti (Atto giudiziale)
- all'autorità inferiore (n. di rif. n.1662/sm/9; Atto giudiziale)
- alla prima istanza (Atto giudiziale)
- all'Ufficio federale dell'agricoltura (estratto per conoscenza)
- al Dipartimento federale dell'economia (Atto giudiziale)

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Francesco Brentani

Corrado Bergomi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 28 aprile 2008